



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011/110293

DEL 3/5/2011

AL PRESIDENTE CPA DI
PIACENZA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA, 106
29100 PIACENZA

Oggetto: esercizio di attività artigianali plurime da parte della medesima S.n.c.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Piacenza il 15/03/2011 prot. 3043, in merito all'oggetto nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue:

Il caso prospettato all'attenzione di questa Commissione consiste nell'esercizio contemporaneo, da parte di una S.n.c. costituita da due soci, uno dei quali lavora in modo prevalente nell'impresa, di due attività a carattere artigiano, in via principale quella di **installazione e manutenzione di impianti elettrici** e come attività secondaria quella di **servizi di pulizia**.

In premessa occorre sottolineare come la legge quadro sull'artigianato, n. 443/1985, all'art. 3 ultimo comma, statuisce che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6424-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

La suddetta limitazione è da interpretarsi in senso circoscritto, non essendovi nella stessa legge alcun espresso divieto all'esercizio promiscuo di più attività artigianali da parte della medesima impresa, laddove siano integralmente rispettati i requisiti previsti dalla L. 443/1985 oltreché dalle eventuali normative di settore che dettino specifiche qualificazioni per l'esercizio di determinate attività.

Sull'argomento si era già espresso il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, nel parere approvato nella seduta del 18/12/1996, nel quale si sottolineava come il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo, non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile ai fini del riconoscimento della contemporanea sussistenza di due attività artigiane nella medesima impresa, riconoscendo l'opportunità di valutare criticamente le singole fattispecie concrete.

Sulla scorta di quanto osservato dal Consiglio Nazionale dell'Artigianato, ove l'analisi delle singole fattispecie accerti l'assoluta incompatibilità dell'esercizio contemporaneo di più attività artigiane, dovuta ad esempio all'ubicazione delle sedi aziendali, agli orari di esercizio delle varie attività, alle relative modalità operative o ad altri evidenti fattori, in tale eventualità lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe considerare precluso, salvo nell'ipotesi in cui l'attività secondaria fosse di carattere periodico o stagionale.

Limitando l'attenzione al caso specifico sottoposto al vaglio di questa Commissione, è da ritenere insussistente l'ipotesi di evidente incompatibilità dell'esercizio promiscuo dell'attività principale di installazione e manutenzione di impianti elettrici e l'erogazione di servizi di pulizia generale, essendo perfettamente ipotizzabile che la medesima impresa artigiana possa offrire alla propria clientela un "pacchetto" di servizi completi, che preveda, a puro titolo di esempio, la manutenzione di un impianto elettrico e successivamente la pulizia dei locali nei quali sono stati realizzati i suddetti interventi.

Naturalmente, oltre all'integrale rispetto dei requisiti dettati dalla Legge 443/1985, *conditio sine qua non* per poter ammettere l'esercizio promiscuo delle due suddette attività da parte della medesima impresa artigiana è il possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, previsti dalle normative di settore, nella fattispecie il D.M. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, la Legge 25.1.1994 n. 82, recante disciplina delle attività di pulizia, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione e il D.M. 7.7.1997 n. 274, Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25.1.1994 n. 82, sempre in tema di attività di pulizia.

Di conseguenza, ove ricorrano tutte le condizioni qui citate, si ritiene legittima l'aggiunta di una attività secondaria di carattere artigiano, senza che l'impresa perda i requisiti artigiani già in essere, relativamente all'attività principale.

Il Presidente della CRA
Gluco Cavassini



Camera di Commercio
Piacenza

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

Prot. n. 0003043
del

15 MAR 2011

ALLA COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO

Via A.Moro,44
40127 - BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di parere

Si trasmette, per il parere di competenza, il quesito dei Commercialisti Pioli e
Tosi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UFF.ALBO ARTIGIANI
Dr.Celesta Ghillani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0071374
del 21/03/2011

Mitt.: SEGRETARIO CPA DI PIACENZA



pioli & tosi
commercialisti

SALSOMAGGIORE TERME - Via Milite Ignoto, 6 - tel. 0524 574878 - fax 0524 571202
FIDENZA - V.lo Zuccheri, 1 - tel. 0524 527832 - fax 0524 530570

Spett.le

Commissione Regionale per l'Artigianato

Via Aldo Moro n. 38

Bologna

e p.c.

Commissione Provinciale per l'Artigianato

P.zza Cavalli n. 35

29100 Piacenza

RACCOMADATA A.R.

Oggetto: quesito

La sottoscritta Tosi Mariarosa, in qualità di consulente fiscale di una società in nome collettivo, già iscritta presso l'Albo Imprese Artigiane di Piacenza, per l'attività di installazione e riparazione impianti elettrici, che intende iniziare un'attività secondaria di pulizie, pone a codesta Commissione Regionale, per tramite della Commissione Provinciale, il seguente quesito.

Si chiede se l'aggiunta di tale attività secondaria è iscrivibile all'albo artigiani e se conseguentemente l'impresa non perde i requisiti artigiani.

Infatti a nostro avviso il carattere strumentale ed accessorio delle attività secondarie richiesto dall'art 3 della L. 443/1985 si riferisce esclusivamente a quelle attività che per loro natura NON sarebbero artigiane, quali "prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione...".

Per le attività che hanno natura artigiana (quale è appunto l'attività di pulizia) non è richiesto il carattere di accessorialità e strumentalità all'attività principale.


Inoltre la locuzione che "l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana" è da intendersi titolare di un solo soggetto giuridico e non di una sola attività economica.

Pertanto dato che l'impresa valutata nella sua interezza (quindi con entrambe le attività) rispetterà i limiti dimensionali previsti dalla normativa e dei due soci uno lavora in modo prevalente, anche manuale nell'impresa, ed il lavoro è sanz'altro prevalente sul capitale, non si vedono preclusioni al mantenimento della qualifica artigiana per l'impresa che inizia una attività secondaria di natura artigiana anche se non accessoria e non strumentale alla principale.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Fidenza, 3 marzo 2011

In fede



Tosi Mariarosa

9/3/2010 *ef*